

- (8) La Commissione, in quanto istituzione che promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine e che vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni a norma dell'articolo 17 TUE, svolge un ruolo fondamentale nella partecipazione agli IPCR.
- (9) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) e il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) dispongono di strutture dotate di competenze nel settore militare e dell'intelligence, nonché della rete delle delegazioni che possono anch'esse contribuire a rispondere a crisi aventi una dimensione esterna. A seconda della crisi, altre strutture e agenzie dell'Unione nel settore della PESC o della politica estera e di sicurezza comune dovrebbero fornire, se del caso, contributi in linea con le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione.
- (10) Ciascuna crisi potrebbe presentare caratteristiche differenti che richiedono un'adeguata gestione in sede di Consiglio. Gli IPCR sono concepiti per assicurare flessibilità e gradualità, permettendo di adattare il coinvolgimento del livello politico e il sostegno richiesto per le esigenze della crisi. La flessibilità è ottenuta grazie alle due modalità di attivazione, vale a dire la modalità scambio di informazioni o la modalità piena attivazione, e alle possibilità di coinvolgere gli attori pertinenti. La gradualità si riferisce al livello di decisione politica.
- (11) La Commissione e l'AR hanno contribuito attivamente alla definizione e alla creazione degli IPCR nel 2013. Da quando gli IPCR sono stati istituiti, la Commissione e l'AR hanno costantemente deciso di sostenerli e hanno mantenuto l'impegno di contribuire alla loro attuazione. Il contributo della Commissione e dell'AR agli IPCR dovrebbe altresì essere integrato nella presente decisione, tenendo pienamente conto delle competenze della Commissione e dell'AR.
- (12) Gli IPCR sono stati utilizzati ampiamente a sostegno dello scambio di informazioni riguardanti crisi complesse (pagine di monitoraggio su Siria/Iraq, Yemen, Ebola, Ucraina, Nepal ecc.), crisi di comunicazione (migliori pratiche e strategie di comunicazione), assistenza umanitaria e lotta al terrorismo. Sono stati attivati per la prima volta nell'ottobre 2015 per la crisi migratoria e dei rifugiati. Fin dalla loro attivazione si sono rivelati determinanti per il monitoraggio e il sostegno della risposta alla crisi, riferendo al Coreper, al Consiglio e al Consiglio europeo. Vi si è inoltre fatto ricorso per effettuare esercitazioni di risposta dell'Unione a gravi crisi causate da attacchi informatici, calamità naturali o minacce ibride.
- (13) Le procedure operative standard IPCR («IPCR SOP»), che già esistono nell'ambito degli attuali dispositivi IPCR e che sono presentate nel dettaglio in un documento separato, dovrebbero essere ulteriormente sviluppate e aggiornate secondo quanto necessario al fine di identificare chiaramente le procedure nonché le azioni che si attendono da ciascun attore nel processo IPCR.
- (14) Le procedure operative standard della conoscenza e dell'analisi integrate della situazione («ISAA») elaborate, in linea con le IPCR SOP, dalla Commissione e dal SEAE nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità dovrebbero in particolare presentare nel dettaglio il funzionamento dell'elaborazione dell'ISAA e le modalità di integrazione delle informazioni fornite dagli Stati membri. Nell'elaborare l'ISAA è di vitale importanza sfruttare pienamente le potenziali sinergie tra le parti interessate e i mezzi, le strutture e le capacità esistenti a livello dell'Unione, evitando la duplicazione delle strutture esistenti e la creazione di nuove strutture permanenti.
- (15) È stata creata una rete informale di comunicatori di crisi (Crisis Communicators Network, «CCN») IPCR, composta di esperti di comunicazione provenienti dagli Stati membri e dai pertinenti organismi dell'Unione, con l'obiettivo di contribuire alla preparazione, in particolare mediante lo scambio di migliori pratiche e di insegnamenti tratti.
- (16) Conformemente all'articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE, nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza. Qualsiasi informazione classificata è trattata conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio <sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

##### Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente decisione stabilisce i dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi («IPCR»). Gli IPCR consentono un coordinamento e una risposta tempestivi a livello politico dell'Unione alle crisi aventi un ampio impatto o rilevanza politica, sia che si verifichino all'interno che all'esterno dell'Unione.

<sup>(1)</sup> Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (G.U.L. 274 del 15.10.2013, pag. 1).

